



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

**DELIBERA N. 64 DEL 19/12/2016**

### OGGETTO:

### MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA RIFIUTI) CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2017

L'anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA	Sindaco
BACCUINI LUISA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
BONURA MARTINA	Consigliere
FERRARI MARZIO	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere
MANINI GABRIELE	Consigliere
ROVANI GIACOMO	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

## OGGETTO

### **MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA RIFIUTI) CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2017**

Illustra il punto il responsabile dell'Ufficio unico dei tributi dell'Unione dei comuni, dott. Spatazza. Per questo regolamento il lavoro che si è reso necessario è sicuramente stato inferiore rispetto a quello di cui ai punti precedenti, avendo regolamenti già molto simili, sebbene con alcune piccole differenze. Il regolamento in discussione recepisce alcuni interventi normativi sopravvenuti, nonché alcune riformulazioni di articoli e commi già presenti. Viene poi spostata di un mese la scadenza di una delle rate del tributo al fine di uniformare le scadenze di Luzzara con quelle degli altri comuni dell'Unione.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'Amministrazione Comunale, in fase di approvazione dei nuovi regolamenti, ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo scenario di tributi comunali;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 04/08/2014 e da ultimo modificato con proprio atto n. 30 del 16/07/2015;

RAVVISATA la necessità di riformulare alcuni articoli, per una miglior lettura, ed inserire alcune precisazioni rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni emanate in materia;

CONSIDERATO che, per una miglior gestione del tributo e per una miglior comprensione della sua applicazione, da parte dei contribuenti, si rende necessario procedere con le modifiche dei seguenti articoli:

#### **- Art. 10 – Riduzioni ed esenzioni**

<omissis>

3) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione si



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

applica a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.

- 4) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. ~~Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%, rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.~~

**Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%; la tariffa, così determinata, sarà applicata per la durata corrispondente al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.**

A seguito dell'introduzione di un nuovo comma 7 (specifico per i residenti all'estero: AIRE, in applicazione dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con la L.80/2014), a partire da questo comma tutta la precedente numerazione viene rivista.

- 7) **A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su questa unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;**

Al comma ex 7 (ora comma **8**) le parole "recupero" vengono *sostituite* con la parola "riciclo", in quanto trattasi di rifiuti secondo la definizione contenuta nell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dopo la parola "...medesimo" le parole "sostenendo delle spese" vengono *soppresse* in quanto trattasi di una forzatura della norma.

Il comma ex 10 (ora **11**) viene *soppresso*, in quanto non più necessario.

< omissis >

- **Art. 11 – Agevolazioni**

< omissis >

Il comma 2 viene *soppresso* in quanto non applicato.

Il comma 4 viene *soppresso*.

- **Art. 17 – Riscossione**

La scadenza dell'acconto del tributo viene anticipata di un mese (dal 31 ottobre al **30 settembre**) per uniformare la scadenza a quella degli altri sette comuni dell'Unione Bassa Reggiana



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

## - Art. 18 - Dichiarazioni

<omissis>

Il paragrafo 7 viene reformulato nel seguente modo:

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate, **a pena di decadenza**, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.

Il paragrafo 8 viene soppresso.

## - Art. 19 – Tributo giornaliero

Nell'ultimo comma, dopo le parole "Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50" viene modificato in "Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € **5,00**"

## - Art. 20 – Rimborsi e compensazione

L'ultimo paragrafo, "Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 non si rimborsano le somme inferiori a € 2,50", in esecuzione della proposta di modifica dell'art. 19, V paragrafo, si modifica in questo modo "Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 non si rimborsano le somme inferiori a € **5,00**"

## - Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

< omissis >

Il quarto paragrafo viene così reformulato:

**In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.**

## - Art. 22 – Dilazione di pagamento

Il primo comma viene così reformulato, in quanto risulta essere più favorevole al contribuente:

**Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili o dodici trimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune..**



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

Il terzo comma viene soppresso.

~~In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.~~

Il paragrafo sopra riportato del quarto comma viene soppresso in quanto non ritenuto più necessario.

## - Art. 24 – Entrata in vigore

La frase viene sostituita con la presente:

**Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2017.**

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), punto 7 del T.U.E.L. espresso con verbale n. 28 del 13/12/2016 qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L.174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio di Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI MODIFICARE** ed integrare gli articoli suindicati del Regolamento per l'applicazione della TARI – come sopra riportato;
- 2) **DI APPROVARE** il regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 3) **DI STABILIRE** che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2017;
- 4) **DI DARE ATTO** che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dalla presente deliberazione;



## COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

### CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016

- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 4, comma 12-quaterter. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- 6) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell' Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione “Bassa Reggiana”;
- 7) **DI DICHIARARE**, ai sensi del punto 6, lett. A., sub. lett.A., 4° c., del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo Collegiale, i Responsabili che hanno espresso il parere e l'istruttoria della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 s.m.i.;
- 8) **DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, stante l'urgenza di recepire il risultato della presente deliberazione nel bilancio 2017-2019 in approvazione nella seduta odierna.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 64 del 19/12/2016**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Andrea Costa

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al numero ..... del registro di pubblicazione dal ..... al ..... ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Luzzara lì .....

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. Marco Terzi

---